I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 780/72 DEL CONSIGLIO

del 17 aprile 1972

relativo alla sospensione del dazio autonomo della tariffa doganale comune sulle arance dolci, fresche, della sottovoce ex 08.02 A I a) e sui pompelmi e pomeli della sottovoce 08.02 D

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la decisione del Consiglio, dell'11 febbraio 1972, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è opportuno mettere in vigore le sospensioni tariffarie previste nell'accordo succitato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dazio autonomo della tariffa doganale comune sulle arance dolci, fresche, della sottovoce ex 08.02 A I a) è sospeso al livello del 5 % per i periodi compresi tra il 1° giugno e il 30 settembre 1972 e tra il 1° giugno e il 30 settembre 1973.

Articolo 2

Il dazio autonomo della tariffa doganale comune sui pompelmi e pomeli della sottovoce 08.02 D è sospeso al livello del 4 % per il periodo compreso tra il 1° aprile 1972 ed il 31 dicembre 1973.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 aprile 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. BUCHLER